

FINALMENTE AL SUO EPILOGO l'annosa vicenda sui tendalini

Molti utenti camperisti, compresi nostri Soci, hanno più volte lamentato di avere subito richiami e contravvenzioni, perché sui loro mezzi ricreazionali avevano montato la tenda parasole.

Si pretendeva addirittura l'aggiornamento della carta di circolazione. Dopo vari interventi nelle giuste sedi finalmente il nodo è stato sciolto a livello ministeriale, con apposita Circolare n°1823 M360 del 14 maggio 2002, relativa appunto, all'applicazione di tende da sole per caravan che di seguito opportunamente riportiamo:

Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m.

In merito si osserva quanto segue:

L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla Direttiva Quadro 98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 ago-

sto 1998. Tale Direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le Direttive obbligatorie per gli autocaravan, la Direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle pareti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad una altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'art. 164 Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.

Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della Strada -

f.to Direttore Generale
Dr. Giorgio Berruti

Preso atto di quanto sopra, riteniamo opportuno ricordare a quei titolari di caravan che avessero l'intenzione di installare una tenda parasole, di farla montare al di sopra dei 2,00 m., così com'è previsto dalla su riportata Circolare e che la responsabilità del montaggio ricade su di loro e non su colui che vi ha provveduto.

Salvatore M. Oddo

Continua l'intesa nell'ambito della convenzione con ASSOCAMPI

Sempre più vantaggi per i soci

Il Lloyd Adriatico non ti lascia mai solo ha pensato a tutto per la tua tranquillità.

Nuova Convenzione 2002

Mettiamo a conoscenza dei Soci che dal 1° gennaio 2002 è in corso la nuova Convenzione tra l'Agenzia Generale di Roma Lloyd Adriatico e l'Assocampi:

- Polizza Pronto Camper, studiata appositamente per i camperisti;
- Carta Diners gratuita (utilizzabile in tutto il mondo);
- Mensilizzazione dei premi assicurativi attraverso la carta Diners;
- Sconto del 50% sull'iscrizione annuale Assocampi;
- Ulteriore sconto del 50% sull'iscrizione annuale Assocampi nel caso in cui l'associato assicuri presso di noi la propria autovettura;
- Sconti sulla polizza autovettura:
10% R.C.A.
20/25% su Assistenza e Tutela Legale
30% su Incendio e Furto.

Inoltre vista l'ottima collaborazione fin qui raggiunta, la Lloyd Adriatico di Roma vuole



Lloyd Adriatico

Allianz Group

Agenzia Generale di Roma

La convenzione con gli associati
Assocampi è operativa esclusivamente
presso le sedi qui riportate

Lloyd Adriatico Roma via Piemonte, 42 Tel. 06/42011044 (r.a.) - Fax 06/42011049
Roma via Aversa, 31/33 Tel. 06/298360 (r.a.) - Fax 06/2753700

premiare tutti i Soci Assocampi offrendo un servizio di consulenza assicurativa e finanziaria gratuita attraverso il Dott. Marco Colagiovanni, disponibile ad offrire informazioni nei rami assicurativi, previdenziali e finanziari. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di poter usufruire dell'Agenzia Mutui per l'acquisto della casa con i tassi migliori del mercato.

L'Agenzia Generale Lloyd Adriatico di Roma ha dedicato ad Assocampi una linea telefonica (06-42011046 Sig.ra Cinzia Bruschetti) ed un e-mail (agenziageneralelloydadriatico@hotmail.com) per agevolare sempre di più i contatti.

Redazionale Pubblicitario